

- La ricorrente sostiene altresì che l'AGL è un'imposta indiretta applicata sul consumo di aggregati e destinata (dal governo del Regno Unito) ad essere trasferita dalle imprese, che estraggono e sfruttano commercialmente gli aggregati, ai loro clienti. Il vantaggio economico derivante dalle esenzioni sullo scisto, secondo la ricorrente, potrebbe essere stato — e in effetti è stato — trasferito dai produttori di scisto (compresa la ricorrente) sotto forma di prezzi di vendita meno elevati.
- La ricorrente sostiene inoltre che, per la stessa ragione, il recupero dell'intero importo della tassa sugli aggregati non versata non potrebbe garantire il ripristino dello status quo ante e rischierebbe di creare ulteriori distorsioni della concorrenza, in quanto potrebbe portare al recupero presso i produttori di scisto (compresa la ricorrente) di un importo maggiore rispetto al vantaggio di cui essi hanno effettivamente beneficiato.
- Di conseguenza, secondo la ricorrente, conformemente alle sentenze *Aer Lingus/Commissione* (T-473/12, EU:T:2015:78) e *Ryanair/Commissione* (T-500/12, EU:T:2015:73), l'unico aiuto che deve essere recuperato presso i produttori di scisto è il vantaggio effettivamente ottenuto e mantenuto dagli stessi.
- Infine, la ricorrente sostiene che, atteso che la decisione impugnata dispone il recupero presso i produttori di scisto dell'intero importo dell'AGL da cui essi sono stati esentati in base alle esenzioni sullo scisto, senza alcuna riduzione che tenga conto del beneficio fatto gravare dai produttori di scisto sui loro clienti, la Commissione è incorsa in un errore di diritto, ha applicato erroneamente l'articolo 108 TFUE e/o l'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 83, pag. 1) e/o è incorsa in un errore manifesto di valutazione.

2. Secondo motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità sancito dal diritto dell'Unione.

La ricorrente sostiene che il recupero, a essa imposto, dell'intero importo della tassa sugli aggregati non versata, relativamente allo scisto dalla stessa utilizzato, sarebbe sproporzionato rispetto a qualsiasi vantaggio finanziario derivante dall'aiuto messo a sua disposizione, con conseguente violazione dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio. La ricorrente ha trasferito l'intero beneficio dell'esenzione dall'AGL ai suoi clienti e le sarebbe impossibile, in concreto, recuperare retroattivamente presso i suoi clienti detta AGL non versata.

Ricorso proposto il 14 giugno 2016 — Lidl Stiftung/EUIPO — Primark Holdings (LOVE TO LOUNGE)

(Causa T-305/16)

(2016/C 287/32)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Lidl Stiftung & Co. KG (Neckarsulm, Germania) (rappresentanti: M. Kefferpütz e A. Berger, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Primark Holdings (Dublino, Irlanda)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Marchio denominativo UE «LOVE TO LOUNGE» — marchio UE n. 8 500 548

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO del 9 marzo 2016 nel procedimento R 489/2015-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata e dichiarare la nullità del marchio UE n. 8 500 548;
- condannare il convenuto alle spese;
- condannare l'interveniente alle spese del procedimento dinanzi all'EUIPO.

Motivi invocati

- Violazione degli articoli 75 e 76 del regolamento n. 207/2009;
- Violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento n. 207/2009.

Ricorso proposto il 13 giugno 2016 — Marsh/EUIPO (ClaimsExcellence)

(Causa T-308/16)

(2016/C 287/33)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Marsh GmbH (Francoforte sul Meno, Germania) (rappresentante: W. Riegger, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Marchio controverso interessato: il marchio dell'Unione europea denominativo «ClaimsExcellence» — Domanda di registrazione n. 13 847 462

Decisione impugnata: la decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO dell'8 aprile 2016 nel procedimento R 2358/2015-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO alle spese, comprese quelle sostenute nell'ambito del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.